

**Oggetto: Contratto di Servizio Prot. n.165 Rep.Cont. fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. del 28/06/2011 e Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2011-2016 Rep. n.16255 del 28/06/2011 fra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. - Autorizzazione alla variazione dei programmi di esercizio ferroviario di Trenitalia S.p.A. in vigore dal 14 dicembre 2015.**

### Determinazione del Direttore Generale

#### Decisione

Il Direttore Generale, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>:

1. autorizza<sup>2</sup> la Società Trenitalia S.p.A. al Servizio Ferroviario Metropolitan (SFM) e al Servizio Ferroviario Regionale (SFR Piemonte) di cui ai seguenti allegati al presente provvedimento:
  - **Allegato N.1 SFM**, per le tratte:
    - ◆ Sfm1 Pont – Rivarolo – Chieri , limitatamente al servizio ferroviario nella tratta Torino Porta Susa – Chieri, evidenziati in tabella;
    - ◆ Sfm2 Pinerolo – Chivasso;
    - ◆ Sfm3 Torino – Susa/Bardonecchia;
    - ◆ Sfm4 Torino – Bra;
    - ◆ Sfm6 Torino- Asti;
    - ◆ Sfm7 Torino – Fossano;
    - ◆ SfmB Cavallermaggiore – Bra – Alba.
  - **Allegato N.2 SFR Piemonte**, per le tratte:
    - ◆ RV/R Torino - Milano;
    - ◆ R Ivrea – Chivasso, limitatamente ai treni di competenza della RP, evidenziati in tabella;
    - ◆ R Santhià – Biella – Novara;

- ◆ R Novara – Alessandria, limitatamente ai treni di competenza della RP, evidenziati in tabella;
- ◆ R Novara – Arona;
- ◆ R Novara – Domodossola
- ◆ R Domodossola – Arona, limitatamente ai treni di competenza della RP, evidenziati in tabella;
- ◆ RV/R Torino – Cuneo – Limone - Ventimiglia;
- ◆ RV/R Torino – Savona;
- ◆ RV/R Torino – Alessandria - Genova;
- ◆ R Chivasso – Casale – Alessandria;
- ◆ R Alessandria – Voghera, limitatamente ai treni di competenza della RP, evidenziati in tabella;
- ◆ R Alessandria - Acqui - Savona;
- ◆ R Asti – Acqui.

La presente autorizzazione è subordinata:

- alla verifica e all'approvazione dell'Organo competente dell'Agenzia del Programma di Esercizio annuale e della tipologia ed adeguatezza del materiale rotabile utilizzato per ciascun servizio, in funzione dei posti offerti rispetto alla domanda soddisfatta storicamente nonché rispetto alle ipotesi di consolidamento della prima fase del Sistema Ferroviario Metropolitano, ai sensi dell'art.8, comma 1. e 2. del Contratto di Servizio del 28 giugno 2011 Prot. N. 165 Rep. Cont tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A.;
  - alla verifica e all'approvazione dell'Organo competente dell'Agenzia del Programma di Esercizio annuale e della tipologia ed adeguatezza del materiale rotabile utilizzato per ciascun servizio, in funzione dei posti offerti rispetto alla domanda soddisfatta storicamente, ai sensi dell'art.8, comma 1. e 2. del Contratto di Servizio del 28 giugno 2011 Rep. N. 16255 tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per il Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A..
2. Chiede alla Società Trenitalia S.p.A. un'appropriata flessibilità di gestione dei rotabili al fine di adeguare la composizione dei treni all'effettiva domanda di trasporto, ai sensi del principio di cui al punto 16. delle premesse del Contratto di Servizio e a riferimento dell'art.3, comma 2, del Contratto medesimo. Peraltro la Società è autorizzata a ricorrere alla chiusura delle vetture in composizione laddove queste producano una capacità di posti inutilizzata rispetto alla domanda, al fine di annullare la fattispecie della maggiorazione economica relativa a "*scarso affollamento*" e ricondurre il calcolo del preventivo del Contratto a "*catalogo*" applicando il costo previsto per la specifica categoria di treno da utilizzare anziché la categoria dettata dalle ragioni di turnazione del materiale rotabile.
  3. Dispone il mantenimento del coordinamento con Trenitalia S.p.A. per espletare la fase tecnico-amministrativa propedeutica alla programmazione del servizio ferroviario sull'intero territorio regionale, mediante l'utilizzo di regole di pianificazione

mirate al miglioramento complessivo del servizio, con efficientamento organizzativo di risorse economiche, di personale e di materiale rotabile.

I programmi di esercizio potranno essere oggetto di revisione in corso d'orario sulla base dell'asestamento delle risorse economiche disponibili della Regione Piemonte

Tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

E' fatto obbligo alla Società Trenitalia S.p.A. a provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d'orario.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

## Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata<sup>3</sup>, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 9648 stipulato il 15/11/2004 con la Società Trenitalia S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società Trenitalia S.p.A. hanno stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

In data 28 giugno 2011 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A è stato stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

L'Allegato n. 10 del Contratto di Servizio ha previsto per l'orario 2012/2013, con il completamento del Passante ferroviario di Torino, l'attivazione della prima fase del sistema ferroviario metropolitano (SFM) con le linee FM1 Rivarolo – Chieri e FM4 CARMAGNOLA – CHIVASSO con estensioni a BRA e IVREA.

~~~~~

La Regione Piemonte ha sottoscritto con Trenitalia S.p.A. il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2011-2016 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011).

La Regione Piemonte è fra gli Enti che hanno aderito al Consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana ed è titolare delle funzioni inerenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.

Con la Convenzione Rep. 222-015 del 03/08/2015 fra Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha avuto luogo il trasferimento della titolarità e della gestione del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse

regionale e locale (Rep. n. 16255 del 28.06.2011) sottoscritto dalla Regione Piemonte e da Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011-2016.

~~~~~

Per l'orario 2015/2016 l'Agenzia ha chiesto a Trenitalia S.p.A. la stabilizzazione dei servizi 2014/2015, nelle more di eventuali nuovi indirizzi regionali che potranno essere acquisiti dalla pubblicazione del "Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2016 – 2018", per l'annualità 2016.

In data 16/11/2015<sup>4</sup> e 30/11/2015<sup>5</sup> l'Agenzia ha ricevuto da Trenitalia S.p.A il progetto orario 2015/2016 per l'esame degli orari.

Per quanto riguarda le composizioni dei rotabili per ciascun servizio l'Agenzia resta in attesa della proposta di Trenitalia S.p.A., da approvare ai sensi dell'art.8, comma 2, dei Contratti di Servizi innanzi citati.

Tuttavia, pur riconoscendo la disciplina dei Contratti in materia di determinazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art.9, comma 2, dei Contratti di Servizio, al fine di conformare la spesa pubblica alla tipologia di servizi effettivamente necessari, si rende necessario richiedere a Trenitalia una nuova ed appropriata flessibilità di gestione dei rotabili, assegnando a ciascun treno il numero di vetture effettivamente necessario a seconda dei volumi di utenza conosciuti.

La Società potrà ricorrere peraltro alla chiusura delle vetture in composizione laddove queste producano una capacità di posti inutilizzata e le diverse soluzioni gestionali non producano i risultati economici auspicati dall'Agenzia.

E' necessario quindi autorizzare i programmi di servizio di cui agli Allegati N.1, e N.2 al presente provvedimento.

## **Attenzione**

La presente autorizzazione resta subordinata al ricevimento del programma di esercizio definitivo per l'annualità 2016, ai sensi dell'art.8, comma 1. e 2. del Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont del 28 giugno 2011 tra Agenzia e Trenitalia S.p.A. e del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2011-2016 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011) fra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A., e all'approvazione del medesimo documento da parte dell'Organo competente dell'Agenzia.

La presente autorizzazione si intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di trasmissione della presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.

*Il Direttore Generale*  
Cesare Paonessa

Torino, lì 11 dicembre 2015

---

<sup>1</sup> Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.

2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. del 28/06/2011.

<sup>3</sup> Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 31/5/2005.

<sup>4</sup> Riferimento comunicazione ricevuta per posta elettronica, protocollata al N. 6513/2015.

<sup>5</sup> Riferimento comunicazione ricevuta per posta elettronica, protocollata al N. 6512/2015.